

OGGETTO: Modifica del Titolo I° Capo III° “Commissione locale per il paesaggio” (artt. da 23 a 31) del Regolamento Edilizio Comunale - adeguamento all’Atto di indirizzo della D.G.R. n. 2037 del 23.12.2015 (B.U.R. n. 4/2016)

Premesso che:

- Ai sensi del comma 4) dell’art. 2 del D.P.R. 380/2001, ai Comuni, viene demandato, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’art. 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, la disciplina dell’attività edilizia;

Dato atto che:

- l’attività e le funzioni della Commissione Locale per il Paesaggio sono disciplinate dal Capo III° (artt. da 23 a 31) del Regolamento Edilizio vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 01.09.2015;

Richiamati:

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, e successive modificazioni e integrazioni, che contiene, fra l’altro, le disposizioni relative al controllo e alla gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica;
- in particolare l’articolo 146 del Codice, come modificato con D.Lgs. 26 marzo 2008 n.63, che disciplina il procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica e attribuisce alla Regione la competenza a esercitare la funzione autorizzatoria, prevedendo al comma 6 la possibilità che la stessa deleghi l’esercizio ad altri soggetti, tra cui i Comuni, per i territori di loro competenza purché gli enti delegati:
 - a) dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche;
 - b) garantiscano la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico- edilizia;
- la Regione Veneto con propria Legge n. 10 del 26 maggio 2011 ha modificato la L.R. n.11 del 23 aprile 2004 “*Norme per il Governo del Territorio*” inserendo il “*Titolo V bis- Paesaggio*” costituito dagli articoli da 45 bis a 45 decies ed ha abrogato la L.R. n. 63 del 31 ottobre 1994 “*Norma per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali*” (ad eccezione dell’art. 48bis);
- in particolare l’art. 45 nonies della novellata L.R. 11/2004 così recita:

“1. I comuni, gli enti parco regionali e le province possono istituire, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio, di cui all’articolo 148 del Codice, con il compito di esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi all’articolo 146, commi 6 e 7, del Codice. Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la Commissione può essere istituita esclusivamente in forma associata.

2. Ogni Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio.

3. Gli enti di cui al comma 1, stabiliscono composizione, modalità di funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 45 ter, comma 6, lettera f

Richiamate:

- la D.C.C. n. 59 del 30.11.2010 di approvazione del Regolamento per il funzionamento della commissione intercomunale per i paesaggio;
- la D.C.C. n. 60 del 30.11.2010 di istituzione della Commissione Intercomunale per il Paesaggio e l’approvazione della Convenzione per la gestione in forma associata e per il funzionamento della Commissione intercomunale per il paesaggio tra i Comuni di Dolo e Pianiga;
- il Decreto del Dirigente della direzione urbanistica e del Paesaggio n. 134 del 20.12.2010, con il quale il Comune di Dolo è stato inserito nell’elenco dei comuni idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146, comma 6, del D.Lgs 42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e successive modifiche e integrazioni;
- la D.C.C. n. 49 del 12.09.2013 di recesso dalla Convenzione della Commissione intercomunale per il paesaggio in forma associata tra i Comuni di Dolo e Pianiga;

- la D.C.C. n. 50 di abrogazione del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della commissione intercomunale per i paesaggio tra Comuni di Dolo e Pianiga;
- la D.C.C. n. 51 del 12.09.2013 con la quale è stato inserita, al Capo III (art. da 26 a art. 33bis) del Regolamento Edilizio la Commissione Locale per il Paesaggio;
- la D.G.C. n. 243 del 15.10.2013 con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la nomina del Responsabile del procedimento in materia di paesaggio;
- il Decreto del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata n. 13 del 18.10.2013 di nomina del Responsabile del procedimento in materia di paesaggio;
- la D.C.C. n. 49 del 01.09.2015 con la quale è stato modificato il Titolo I°, Capo III° “Commissione Locale per il Paesaggio” del Regolamento Edilizio;
- Il Decreto del Sindaco n. 20 del 27.11.2015 di nomina della Commissione Locale per il Paesaggio;
-
- le note del Settore Urbanistica ed Edilizia privata prot. n. 23306 del 18.10.2013 e prot. n. 23627 del del 30.09.2015 con le quali è stato comunicato alla Regione Veneto le modifiche dell'organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 45 nonies della L.R. 11/2004 del Comune di Dolo;

Verificato che la Regione del Veneto ha mantenuto il Comune di Dolo nell'elenco degli enti delegati ritenuti idonei, ai sensi dell'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004, ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 45 quater della L.R. n. 11/2004, (ultimo aggiornamento del 23.12.2015);

Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 24762 del 22.01.2015, con la quale ha informato gli enti delegati, che con delibera di Giunta Regionale n. 2037 del 23.12.2015 (B.U.R. n. 4 del 15.01.2015) è stato approvato l'Atto di indirizzo relativo alle Commissioni locali per il paesaggio, previsto dall'art. 45 nonies della L.R. 11/2004 e s.m.i., in attuazione dell'art. 148 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

Atteso che con il succitato atto di indirizzo, la Regione Veneto ha invitando gli enti che hanno già istituito la Commissione locale per il paesaggio ad adeguare la disciplina stessa alle nuove previsioni;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al regolamento della Commissione Locale per il Paesaggio, disciplinata dal Capo III° (artt. da 23 a 31) del Regolamento Edilizio vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 01.09.2015, al fine di adeguare detto regolamento all'Atto di indirizzo regionale approvato cno D.G.R. n. 2037/2015;

Visti gli schemi di modifica del Titolo I° Capo III° “*Commissione locale per il Paesaggio*” del Regolamento Edilizio Comunale datati 15.03.2016, predisposti dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Allegato n.1 (Testo vigente), Allegato n. 2 (Testo comparato vigente/modificato) e allegato n.3 (Testo modificato) che uniti alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;

Visto che la lettera d) del comma 2) dell'art. 10 della L.R. 61/85, (che prevedeva nel novero degli elaborati del PRG, il Regolamento Edilizio), è stato abrogato dalla lettera e) comma 1 dell'art. 49 della L.R. 11/2004;

Rammentando che il comma 3) dell'art.145 nonies della L.R.11/2004 prevede che il Comune stabilisce composizione, modalità di funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45 ter, comma 6, lettera f), e che tale disciplina non viene rinviata all'applicazione dei procedimenti previsti nei casi di nuova formazione o variazione degli strumenti di pianificazione;

Dato atto altresì, che a tutt'oggi, il perdurare dell'inerzia del legislatore regionale sul riordino della materia edilizia, in conformità alla previsione di principio dell'art. 4 del nuovo T.U. dell'edilizia, consente ai Comuni di provvedere autonomamente considerando l'edilizia materia di legislazione concorrente, seguendo per la sua adozione le forme proprie dei regolamenti comunali.

Si rammenta in merito che l'art. 13 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla Legge Finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia” provvede alla disciplina transitoria dell'attività edilizia, disponendo che, fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché le disposizioni della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio” e successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.

Alla luce di quanto esposto, le Amministrazioni Comunali possono ben procedere – attraverso l'adozione di un proprio provvedimento – a disciplinare il regolamento edilizio in senso conforme alla nuova disciplina, in attuazione della propria autonomia normativa, Costituzionalmente garantita dall'art. 114.

Ne consegue che non sarà necessaria l'adozione di una apposita variante al Piano regolatore comunale ma sarà sufficiente approvare la modifica integrativa del Regolamento Edilizio nei termini e nei modi previsti per qualunque altro regolamento comunale e, quindi mediante l'adozione di un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

Sentita la commissione urbanistica nella seduta del _____;

Atteso che lo schema del provvedimento e i relativi allegati tecnici sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Dolo (<http://www.comune.dolo.ve.it>) nella sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell'art.39 comma 1 del D.Lgs 33/2013;

Tutto quanto premesso;

Ultimata la relazione dell'assessore, il Presidente apre il dibattito;

Dibattito....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Udito il dibattito svoltosi;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n.

Astenuti n.

Votanti n.

Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

Votanti n.

Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

DELIBERA

1. Richiamato tutto quanto esposto in premessa, **di approvare** gli schemi di modifica del Titolo I° Capo III° *“Commissione edilizia e commissione locale per il paesaggio”* del Regolamento Edilizio Comunale datati 15.03.2016, predisposti dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Allegato n. 1 (Testo vigente), Allegato n. 2 (Testo comparato vigente/modificato) e allegato n. 3 (Testo modificato) che uniti alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di provvedere agli atti conseguenti e alla pubblicazione sul sito web del Comune della versione definitiva/modificata del Regolamento Edilizio come approvato al precedente punto 1), nonché a trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Veneto – Pianificazione urbanistica e Paesaggio;
3. di dare atto altresì, che il regolamento approvato al precedente punto 1) entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sull'albo pretorio informatico del Comune;
4. di demandare agli uffici competenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal D. Lgs n. 33/2013, disponendo la pubblicazione del presente Atto nel sito web dell'Ente (<http://www.comune.dolo.ve.it>) nelle sezioni dell'Amministrazione Trasparente: “Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo politico”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on-line, e “Pianificazione e governo del territorio”, ai sensi dell'art.39 comma 1 del D.Lgs 33/2013;